

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 325

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VENTRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1992

Interpretazione autentica della legge 18 gennaio 1992, n. 16,
concernente norme in materia di elezioni e nomine presso
le regioni e gli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 sono sorte perplessità in ordine all'efficacia, retroattiva o meno, da riconoscere alla stessa.

L'Amministrazione dell'interno ha privilegiato la soluzione più rigorosa ed ha ritenuto la normativa applicabile anche a fattispecie già completamente realizzate, negli elementi costitutivi delle stesse, prima della sua entrata in vigore.

Di qui la necessità di una interpretazione autentica che chiarisca: a) che la normativa trova applicazione dalla sua entrata in vigore, con conseguente esclusione delle ipotesi compiutamente verificate in precedenza; b) che la stessa non si applica alle

ipotesi di condanna rese in giudizio abbreviato od in seguito all'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento).

L'irretroattività della disciplina va desunta dalle seguenti considerazioni:

1) il legislatore ha fissato la data di entrata in vigore della normativa nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed è noto che la retroattività della legge, esclusa dalla Costituzione per le leggi penali, ha pur sempre negli altri campi del diritto carattere eccezionale, in deroga al principio di cui all'articolo 11 delle preleggi; pertanto la volontà del legislatore intesa ad attuarla, ove non sia esplicitamente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

affermata, può essere dedotta dall'interprete solo se il significato della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre esclusivamente per il futuro;

2) la circostanza, poi, che, per espressa volontà del legislatore, le previsioni dell'articolo 1 operano in «sostituzione» della disciplina recata dall'articolo 15 della legge 18 gennaio 1990, n. 55 induce ad escludere anche che si possa riconoscere alla normativa in parola natura interpretativa.

Con l'ulteriore e conclusiva osservazione che la retroattività non può essere desunta in via interpretativa anche perchè la normativa *de qua* è destinata ad incidere in maniera significativa su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, può disporre esclusivamente per il futuro.

Quanto, poi, alla inapplicabilità della norma alle sentenze rese in giudizio abbreviato o conseguiti a patteggiamento basterà

osservare che le sentenze alle quali possono conseguire gli effetti amministrativi (sospensione, decadenza, ineleggibilità) previsti dalla legge n. 16 del 1992 sono solo quelle che recano un accertamento di «fatti rilevanti» ai fini civili e, per quel che qui interessa, ai fini amministrativi.

Restano pertanto estranee all'ambito di applicazione della normativa citata le sentenze rese in giudizio abbreviato od in seguito all'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento). Queste ultime per espressa previsione dell'articolo 445 del codice di procedura penale non hanno efficacia nei giudizi civili o amministrativi; d'altra parte, l'imperfetta cognizione dei fatti che regge la decisione resa a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento recide il nesso tra condanna e fatto che, solo, potrebbe giustificare la rilevanza della sentenza in sede amministrativa. Viene presentato, all'uopo, questo disegno di legge del quale si raccomanda la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4-*quinquies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, non si applica a coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato prima della entrata in vigore della predetta legge n. 16 del 1992. Per costoro continua ad applicarsi il previgente ordinamento.

2. Le sentenze rese in giudizi abbreviati, ai sensi degli articoli da 438 a 443 del codice di procedura penale, o con applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale, non producono gli effetti amministrativi previsti dall'articolo 1 legge 18 gennaio 1992, n. 16.